



Tolmezzo, 4 settembre 2019

## ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO n. 25/2019

**OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del d.lgs. n. 50/2016 finalizzata all'acquisto di arredi - CIG 7865080556, CUP D37D18000510007.  
Verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala.**

**Richiamate** le determinazioni del Direttore Generale:

- n. 115 di data 07/06/2019 con la quale si è provveduto a prendere atto dell'esito dell'avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato ed approvata la documentazione relativa alla procedura negoziata sotto soglia finalizzata all'acquisto di arredi;
- n. 146 del 29/07/2019 con la quale si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice delle offerte pervenute;
- n. 152 del 12/08/2019 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad avviare in qualità di Responsabile Unico del procedimento la verifica prevista dall'articolo 97, comma 4, del D.lgs. 50/2016 per accertare la congruità dell'offerta presentata dalla ditta HCH – Health Care Help S.p.a. di Reggio Emilia;

**Vista** la nota n. 2020 dd. 12/08/2019 con la quale è stato richiesto alla summenzionata Società di presentare entro e non oltre le ore 12.00 del 02/09/2019 idonea documentazione atta a dimostrare:

- l'economia del procedimento e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- le soluzioni tecniche prescelte e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui si dispone per prestare la fornitura;
- i fattori che hanno influito in modo incisivo sulla determinazione degli importi offerti;
- i costi della manodopera individuati nell'offerta economica nell'importo complessivo di € 4.560,00;
- ogni altra informazione ritenuta idonea a giustificare l'offerta presentata;

**Preso atto** che, con nota dd. 26.08.2019 pervenuta a mezzo pec, la ditta HCH – Health Care Help S.p.a. ha provveduto a fornire le giustificazioni richieste;

**Ritenuto**, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta e sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, di prendere atto che:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata;
- ai sensi del D.lgs. 50/2016 possono essere prese in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere le prestazioni, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia non deve essere particolarmente diffusa, analitica e puntuale ma sufficiente a contenere gli elementi per garantire congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;

**Valutato** inoltre che:

- diverse sentenze del Consiglio di Stato affermano che il giudizio di anomalia costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica (cfr Sentenza del Consiglio di Stato n° 2573/2015, n. 430 sez. V del 23/1/2018 e altre) e che è nelle competenze e nella professionalità del RUP valutare la congruità dell'offerta;
- il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1827 del 6 maggio 2016, ha osservato che nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell'offerta, che rappresenta una regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale;
- il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o inficiati da errori di fatto (cfr. delibera ANAC n. 1184/2018);
- l'Amministrazione pubblica mira, in generale, a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito, attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini della corretta esecuzione dell'appalto;

**Preso atto** altresì che le spiegazioni di cui all'articolo 97 del D.lgs. 50/2016 possono, in particolare riferirsi:

- all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o eseguire i lavori;
- all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

**Considerato**, infine, che non sono ammesse giustificazioni in relazione:

- a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del D.lgs. 81/2008;

**Ritenuto** di procedere, tenuto conto e presente di quanto sopracitato, all'analisi della documentazione trasmessa;

**Preso atto** che la summenzionata relazione mette in evidenza:

- gli impatti sui costi derivanti dalle soluzioni tecniche di cui la Società dispone (accordi e collaborazioni con aziende "collegate" che presentano affinità di reperimento delle materie prime);
- una capacità gestionale dei processi di produzione efficiente ed efficace;
- la disponibilità di soluzioni tecniche altamente evolute che consentono di contenere in modo importante i costi dell'intero processo produttivo;
- tutte le voci di spesa riferite al costo della manodopera (limitati alle prestazioni interne), dei trasporti, dei costi delle materie prime e per la sicurezza nonché di tutte le altre spese generali;

**Ritenuto**, dopo attenta valutazione, di ritenere l'offerta presentata dalla ditta HCH – Health Care Help S.p.a. congrua e non anomala per i seguenti motivi:

- le giustificazioni presentate risultano adeguate ed esaustive, esenti da vizi di illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza;
- dalle stesse si rileva la congruità dei prezzi dichiarati che tengono conto della loro incidenza sull'offerta economica;

## **DETERMINA**

1. Di ritenere la documentazione prodotta dalla ditta HCH – Health Care Help S.p.a. sufficiente a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata.
2. Di dichiarare, per le determinazioni assunte al punto 1, l'offerta presentata dalla ditta HCH – Health Care Help S.p.a. congrua e non anomala ai sensi ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

3. Avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR FVG nel termine di 30 giorni.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi": [www.aspcarnia.it](http://www.aspcarnia.it) (sezione Bandi di gara);

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

- dott.ssa Annalisa Faggionato –

*(documento informatico firmato digitalmente  
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa,  
ai sensi del D.L.gs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)*